

**ACCORDO D'INTEGRAZIONE DELL'ACNQ DEL 12 APRILE 2022
IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA
DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE -
COMPARTO FUNZIONI LOCALI**

In data 6 maggio 2024 alle ore 11:00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni rappresentative nel comparto Funzioni Locali nel triennio 2022 - 2024.

*Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato **Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Locali.***

Per l'A.Ra.N.: *il Presidente* - Cons. Antonio NaddeoFIRMATO.....

Per le Organizzazioni Sindacali

FP CGILFIRMATO.....

CISL FPFIRMATO.....

UIL FPLFIRMATO.....

CSA RALFIRMATO.....

Per le Confederazioni Sindacali

CGIL ...FIRMATO.....

CISL ...FIRMATO.....

UILFIRMATO.....

CISAL ...FIRMATO.....

**ACCORDO D'INTEGRAZIONE DELL'ACNQ DEL 12 APRILE 2022
IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA
DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE -
COMPARTO FUNZIONI LOCALI**

PREMESSA

Premesso che in data 12 aprile 2022, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 42 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato sottoscritto il nuovo Accordo Collettivo Nazionale Quadro per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;

Considerato che l'art. 2 (*Ambito ed iniziativa per la costituzione*) del predetto Accordo quadro prevede, al comma 3, la possibilità, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, di apportare all'Accordo stesso integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 3 mediante appositi accordi di comparto;

Il presente Accordo da attuazione alla previsione del citato art. 2.

**Art. 1
Numero dei Componenti**

1. Il numero dei componenti delle RSU è pari a:
 - 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
 - 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
 - 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
 - 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
 - 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.
2. Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300.
3. Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Art. 2
Clausola di salvaguardia

1. Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti convengono di incontrarsi per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario.

Art. 3
Disapplicazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, cessa di produrre effetti l'Accordo Integrativo al CCNQ 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e definizione del regolamento elettorale - comparto regioni ed autonomie locali personale non dirigente sottoscritto il 22 ottobre 1998.